

TAR Lazio – Sentenza n. 503/2003

Lo svolgimento temporaneo delle mansioni superiori di primario su posto vacante "comporta anche l'attribuzione degli emolumenti accessori relativi alle indennità collaterali di reperibilità, plus orario e lavoro straordinario".

Lo ha affermato il Tar del Lazio nella sentenza n.503/2003 della prima sezione bis, accogliendo il ricorso proposto contro gli Istituti Fisioterapici Ospedalieri da un aiuto al quale l'amministrazione aveva formalmente riconosciuto le superiori funzioni primariali svolte per tre anni in vacanza di posto, senza peraltro attribuirgli le indennità collaterali aggiuntive allo stipendio base di primario.

Il Tar ha ordinato agli Ifo di corrispondere al ricorrente i relativi conguagli, comprensivi di interessi e rivalutazione monetaria.

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO - Sezione I-bis -

ha pronunciato la seguente

Sentenza

sul ricorso n. 971 del 1993, proposto da Perrino Annibale, rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Funari, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, in Roma, piazza Acilia n. 4

contro

gli Istituti Fisioterapici Ospitalieri (I.F.O.), in persona del legale rappresentante, rappresentati e difesi dall'avv. Paolo Vaiano, presso il cui studio sono elettivamente domiciliati, in Roma, Lungotevere Marzio n. 3

per l'accertamento

del diritto a percepire i conguagli di retribuzione primariale sulle indennità collaterali allo stipendio: reperibilità, plus-orario, straordinario, con rivalutazione ed interessi e la condanna degli I.F.O. al pagamento.

Visto il ricorso con la relativa documentazione;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Amministrazione resistente;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore alla pubblica udienza del 13 gennaio 2003 il Cons. Roberto POLITI; uditi altresì l'avv. M. Croce (in sostituzione dell'avv. A. Funari) per la parte ricorrente e gli avv.ti A. Vergerio e R. Polimanti (in sostituzione dell'avv. P. Vaiano) per l'Amministrazione resistente.

Ritenuto in fatto ed in diritto quanto segue:

Fatto

Premette il ricorrente che, con deliberazione n. 697/1986, gli I.F.O. hanno formalmente riconosciuto le superiori funzioni primariali dal medesimo svolte dal 1° dicembre 1983 fino al 1° settembre 1986.

Tale deliberazione veniva annullata dall'organo di controllo con determinazione gravata poi in sede giudiziaria ed annullata da questo Tribunale con decisione n. 1123 del 6 dicembre 1990.

La somma liquidata dall'Amministrazione a seguito della decisione anzidetta – e relativa al conguaglio del trattamento economico concernente le funzioni superiori di cui sopra – non sarebbe tuttavia comprensiva:

- degli importi dovuti a titolo di interessi e rivalutazione monetaria;
- nonché dei conguagli relativi alle attività collaterali allo stipendio (reperibilità, plus-orario, straordinario).

Nel rammentare come l'Amministrazione non abbia dato seguito ad un'istanza – presentata il 17 ottobre 1992 – con la quale il ricorrente, previa richiesta del prospetto analitico delle somme liquidate, insisteva per il riconoscimento delle ulteriori spettanze, assume quest'ultimo che il contegno osservato dagli I.F.O. sia illegittimo per i seguenti motivi:

1) Violazione e mancata applicazione del principio della giusta retribuzione di cui all'art. 36 della Costituzione ed al D.P.R. 270/87

2) Eccesso di potere per omesso esame dell'istanza del dipendente. Violazione della l. 241/90.

Conclude la parte ricorrente insistendo per l'accoglimento del gravame, con conseguente riconoscimento del diritto alla percezione delle somme come sopra specificate.

L'Amministrazione resistente, costituitasi in giudizio, ha eccepito l'infondatezza delle esposte doglianze, invocando la reiezione dell'impugnativa.

Il ricorso viene ritenuto per la decisione alla pubblica udienza del 13 gennaio 2003.

Diritto

1. Come illustrato in narrativa, le pretese dalla parte ricorrente dedotte con il presente gravame traggono fondamento dallo svolgimento delle superiori mansioni primariali su posto vacante, nelle more della copertura della posizione di primario ospedaliero a mezzo di espletamento di pubblico concorso.

Le mansioni anzidette formavano oggetto di formale riconoscimento, ad opera degli intimati Istituti Fisioterapici Ospitalieri (I.F.O.) con atto del 25 luglio 1986, successivamente annullato dal CO.RE.CO. in data 17 ottobre 1986.

In seguito alla decisione di questo Tribunale n. 1123 del 1991 (con la quale veniva accolto il ricorso proposto da un collega dell'odierno ricorrente avverso l'anzidetta determinazione dell'organo tutorio) gli I.F.O., con deliberazione n. 724 del 26 settembre 1991 procedevano alla liquidazione – anche nei confronti del ricorrente Perrino – del differenziale retributivo relativo alle superiori mansioni primariali espletate nel periodo 1° dicembre 1983 – 1° settembre 1986.

2. Come sopra riassunti i fondamentali termini di riferimento, in fatto, della presente controversia, viene in primo luogo in considerazione la richiesta con la quale parte ricorrente ha sollecitato la liquidazione del differenziale retributivo concernente le voci accessorie rappresentate dai compensi per la reperibilità e per le prestazioni di lavoro straordinario e dalle incentivazioni (plus-orario).

Nel costituirsi in giudizio, la difesa dei resistenti Istituti ha osservato che le voci accessorie come sopra indicate hanno formato, a suo tempo, oggetto di riconoscimento e liquidazione: per l'effetto contestando che, ai titoli di che trattasi, il ricorrente vanta attuali ragioni di credito.

Se, in fatto, l'affermazione da ultimo riportata appare asseverata dalle scritturazioni contabili depositate in giudizio, va nondimeno osservato come gli emolumenti in discorso siano stati riconosciuti con riferimento alla posizione organico-retributiva di *aiuto* dal ricorrente

formalmente rivestita all'epoca (lo svolgimento delle superiori mansioni primarie essendo intervenuto, come precedentemente osservato, in via di fatto).

Deve invece darsi atto che, con riferimento al periodo nel quale il sig. Perrino ha svolto il predetto incarico primario (dagli I.F.O. formalmente riconosciuto) anche gli emolumenti accessori in discorso devono formare oggetto di (ri)liquidazione (in quanto pertinenti ad ambito mansionistico appartenente a sovraordinata posizione funzionale) prendendo a riferimento la base retributiva propria della posizione di primario.

In tali termini, la proposta domanda si rivela senz'altro accoglibile; alla riscontrata fondatezza della dedotta pretesa – ed al conseguenziale accertamento della posizione creditoria dal ricorrente rivendicata in giudizio – accedendo la condanna degli intimati Istituti alla riliquidazione degli emolumenti onde trattasi sulla base del trattamento retributivo spettante ai dipendenti inquadrati nella posizione di primario.

3. Anche la richiesta di condanna degli I.F.O. al pagamento degli interessi legali e della rivalutazione monetaria sui crediti retributivi (afferenti lo svolgimento di mansioni superiori) vantati dal ricorrente si dimostra fondata.

Contesta al riguardo l'Amministrazione resistente che la mancata tempestiva liquidazione del differenziale retributivo (fra il trattamento economico proprio della posizione di aiuto, formalmente rivestita dall'interessato, e quello di primario, al cui contenuto mansionistico corrispondeva, per il periodo precedentemente precisato, la sostanza delle prestazioni erogate dal sig. Perrino) non sarebbe in alcun modo imputabile a fatto proprio dell'Ente; conseguentemente confutando che, in difetto di un formale addebito di responsabilità (a titolo di inadempimento) gli accessori del credito principale (interessi e rivalutazione) siano dovuti.

Tale prospettazione non si rivela, invero, condivisibile.

E' infatti noto che, in tema di liquidazione di crediti retributivi dei pubblici impiegati:

- deve essere computato, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., oltre gli interessi, il maggior danno eventualmente subito dal lavoratore per la diminuzione di valore del suo credito, con decorrenza dal giorno della maturazione del diritto;

- e che gli interessi sui crediti retributivi dei pubblici impiegati, da qualificare come interessi corrispettivi in quanto volti a compensare la naturale fecondità del denaro, spettano, a norma dell'art. 1282 c.c., dal momento in cui il credito principale sia divenuto liquido ed esigibile, indipendentemente da un atto di costituzione in mora del debitore.

Ciò preliminarmente posto, va ulteriormente soggiunto che i crediti retributivi dei pubblici impiegati sono da considerare liquidi ed esigibili quando il loro ammontare, ancorché non ancora determinato, risulti agevolmente determinabile attraverso una semplice ricognizione dei servizi prestati e mediante mere operazioni contabili, essendo oramai venuti in essere tutti gli elementi costitutivi del credito da lavoro dipendente (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 2 maggio 1995 n. 278).

Escluso quindi che il credito nella fattispecie vantato non si dimostrasse assistito (come pure sostenuto dagli I.F.O.) dal carattere di liquidità ed esigibilità, va poi osservato come, ai fini del sorgere del diritto accessorio alla rivalutazione ed agli interessi, non sia necessario accertare – oltre al ritardo nel pagamento di somme dovute ai pubblici dipendenti a titolo retributivo – (anche) l'eventuale colpa dell'Amministrazione in relazione al verificarsi del medesimo ritardo (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 4 maggio 1995 n. 410).

La ritardata corresponsione di emolumenti retributivi determina infatti l'obbligo del pagamento, a favore dell'avente titolo, degli interessi moratori e della rivalutazione monetaria, *senza che assumano rilevanza alcuna le ragioni del ritardo nella corresponsione dell'importo complessivamente dovuto, ovvero l'imputabilità di esso ritardo a colpa del debitore*; e ciò in quanto la svalutazione non introduce un incremento ulteriore nelle ragioni creditorie del dipendente, ma opera una quantificazione di valori ontologicamente e funzionalmente coincidenti con i momenti originari di maturazione del diritto alla retribuzione, concretizzandosi in un meccanismo di semplice valore economico della retribuzione atto a ripristinare il potere d'acquisto connesso alla sua natura e alla sua finalità (cfr., *ex multis*, Cons. Stato, Ad. Plen., 16 dicembre 1983 n. 27, sez. IV, 4 maggio 1988 n. 364 e sez. V, 2 aprile 1991 n. 382; nonché T.A.R. Sicilia, Palermo, 2 dicembre 1996 n. 1836).

Al credito retributivo per sorte capitale spettante al dipendente accedono dunque, automaticamente e con le stesse decorrenze, la rivalutazione monetaria (da calcolarsi secondo gli indici ISTAT ex art. 150 disp. att. c.c.) e gli interessi (al tasso legale via via vigente), spettanti ai sensi dell'art. 429, III comma, c.p.c. *per il solo fatto del ritardo nell'adempimento da parte dell'Amministrazione delle rispettive obbligazioni*, senza che occorra costituzione di mora né dimostrazione di dolo o colpa del debitore datore di lavoro o, comunque, indagine alcuna sulle ragioni del ritardo stesso (T.A.R. Lazio, sez. III, 29 marzo 1999 n. 784; nonché Cons. Stato, sez. V, 15 giugno 1988 n. 381).

Stabilita dunque la spettanza, in capo al ricorrente, degli importi relativi alla rivalutazione monetaria ed agli interessi legali sulle somme liquidate dall'Ente di appartenenza relativamente al periodo – precedentemente indicato – durante il quale l'interessato ha espletato le superiori mansioni primariati, va al riguardo precisato che:

- gli interessi legali devono essere calcolati sulla somma nominale secondo i tassi in vigore alle rispettive scadenze mensili, mentre il danno da svalutazione monetaria va determinato secondo gli indici ISTAT (mentre, come è noto, a partire dal 1° gennaio 1995, per effetto del divieto di cumulo sancito dall'art. 22, XXXVI comma, della l. 23 dicembre 1994 n. 724, al dipendente, per i ratei maturati in tale data, va riconosciuto soltanto il diritto agli interessi legali, mentre il diritto alla rivalutazione monetaria va riconosciuto a titolo di maggior danno, eccezionalmente *in re ipsa*, soltanto se e nella misura in cui risulti superiore al tasso di interesse legale: cfr., in termini, Cons. Stato, Ad. Plen., 15 giugno 1998 n. 3);

- gli interessi legali e la rivalutazione monetaria devono essere calcolati separatamente sull'importo del credito retributivo; sulla somma dovuta a titolo di rivalutazione non dovendo, conseguentemente, essere calcolati né gli interessi, né l'ulteriore rivalutazione, così come sulla somma dovuta a titolo di interessi non vanno calcolati gli ulteriori interessi, per il divieto di anatocismo di cui all'art. 1283 c.c., né la rivalutazione monetaria (cfr. T.A.R. Lazio, sez. II, 29 maggio 2000 n. 4408).

4. Alla dimostrata fondatezza delle tesi dal ricorrente sostenute consegue l'accoglimento del proposto gravame; al quale accede l'accertamento delle rivendicate ragioni creditorie e la riveniente condanna dell'Amministrazione intimata alla liquidazione delle somme al ricorrente stesso dovute ai titoli di cui sopra.

Sussistono giusti motivi per compensare fra le parti le spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio – Sezione I-bis – accoglie il ricorso indicato in epigrafe e, per l'effetto:

- accerta e dichiara il diritto del ricorrente sig. Perrino Annibale alla rideterminazione dell'ammontare dei compensi per la reperibilità e per le prestazioni di lavoro straordinario e dalle incentivazioni (plus-orario), relativamente al periodo compreso fra il 1° dicembre 1983 ed il 1° settembre 1986; e, conseguentemente condanna gli Istituti Fisioterapici Ospitalieri (I.F.O.), nella persona del legale rappresentante, alla riliquidazione degli emolumenti onde trattasi sulla base del trattamento retributivo spettante ai dipendenti inquadrati nella posizione di primario;
- accerta e dichiara il diritto del predetto ricorrente al conseguimento delle somme spettanti a titolo di interessi legali e di rivalutazione monetaria sugli importi dal predetto Ente riconosciuti, relativamente all'arco temporale precedentemente indicato, a titolo di remunerazione delle superiori mansioni dall'interessato espletate e, conseguentemente, condanna gli Istituti Fisioterapici Ospitalieri (I.F.O.), nella persona del legale rappresentante, alla liquidazione delle somme relative, determinate sulla base di quanto indicate in motivazione. Spese compensate.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 13 gennaio 2003, con l'intervento dei signori giudici

Dr. Bruno Rosario POLITO – Presidente

Dr. Roberto POLITI – Consigliere, relatore, estensore

Dr.ssa Donatella SCALA – Primo Referendario